

precedente

Art. 5
(Agevolazioni fiscali)

1. Si applicano all'I.P.T. le esenzioni e le riduzioni espressamente previste dalla legge.

2. Sono esentate dal pagamento dell'I.P.T. le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, che attribuisce alle Province la potestà di esenzione in materia di tributi locali nei confronti delle ONLUS medesime.

Non sono soggette all'aumento della tariffa di base IPT di cui all'art. 56 comma 2 del D.Lgs. n. 446/97 e successive modificazioni e integrazioni, determinata con D.M. n. 435/1998, tenendo conto anche dell'art. 17 comma 627 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e dell'art. 1 comma 12 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e s.m.i.:

- le formalità relative a veicoli uso locazione senza conducente richieste a favore di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente;
- le formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico da piazza richieste a favore di imprese esercenti attività di autoservizi pubblici non di linea (taxi e N.C.C. – servizio pubblico non di linea);
- le formalità relative ad autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti portatori di handicap sensoriali, oppure intestati ai familiari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico. Sono da ricomprendersi nell'agevolazione i soggetti non vedenti o sordomuti assoluti, così come individuati dall'art. 1 comma 2 della Legge 12/03/1999 n. 68 e dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 30/07/2001, n. 7230. Lo stato di handicap sensoriale deve risultare da apposita certificazione rilasciata da una commissione medica pubblica.

aggiornato

Art. 5
(Agevolazioni fiscali)

1. Si applicano all'I.P.T. le esenzioni e le riduzioni espressamente previste dalla legge.

2. Sono esentate dal pagamento dell'I.P.T. le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all'Anagrafe Nazionale delle ONLUS tenuto dal MEF ed aggiornato al 22/11/2021, a condizione che non sia ancora decorso il termine di abrogazione dell'art. 21 del D. Lgs. 460/97, come previsto dall'art. 104 c. 2 del D. Lgs. 3/7/2017 n. 117;

3. Sono altresì esentate dal pagamento dell'I.P.T. le operazioni di trascrizione/iscrizione di veicoli effettuati dagli enti del Terzo Settore, iscritti al R.U.N.T.S. alle seguenti sezioni:
- organizzazioni di volontariato;
- imprese sociali.

Per potere usufruire dell'esenzione l'ente deve dichiarare mediante apposita dichiarazione sostitutiva che il veicolo oggetto della trascrizione/iscrizione al PRA è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento di attività non commerciali aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. Non sono soggette all'aumento della tariffa di base IPT di cui all'art. 56 comma 2 del D.Lgs. n. 446/97 e successive modificazioni e integrazioni, determinata con D.M. n. 435/1998, tenendo conto anche dell'art. 17 comma 627 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e dell'art. 1 comma 12 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e s.m.i.:

- le formalità relative a veicoli uso locazione senza conducente richieste a favore di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente;
- le formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico da piazza richieste a favore di imprese esercenti attività di autoservizi pubblici non di linea (taxi e N.C.C. – servizio pubblico non di linea);
- le formalità relative ad autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti portatori di handicap sensoriali, oppure intestati ai familiari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico. Sono da ricomprendersi nell'agevolazione i soggetti non vedenti o sordomuti assoluti, così come individuati dall'art. 1 comma 2 della Legge 12/03/1999 n. 68 e dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 30/07/2001, n. 7230. Lo stato di handicap sensoriale deve risultare da apposita certificazione rilasciata da una commissione medica pubblica.